



COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

Provincia di Novara

COPIA

DELIBERAZIONE N. 14
DEL 24.06.2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario regolato anno 2021 e determinazione tariffe TARI.

L'anno DUEMILAVENTUNO, addì 24 del mese di GIUGNO alle ore 19:15 IN VIDEO CONFERANZA nella Sede Comunale. Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente normativa, vennero convocati in Sessione Ordinaria, Seduta pubblica e Prima convocazione i componenti il Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

PAGLINO PAOLO
ROSSI SILVIO
ZANI MARILENA
BALLASINA ANGELO
BARLASSINA ATTILIO
CANDIAN MARTINA
ERBEIA MARCO
BRUSTIA CRISTINA
CACCIA MARIO
SALSA CLAUDIO
RAUCCIO MASSIMILIANO

| Presenti | Assenti |
|----------|---------|
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| X | |
| 11 | 0 |

Partecipa il Segretario Comunale Dott. Armando Passaro, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Dott. Paolo Paglino assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

OGGETTO: Approvazione Piano Economico Finanziario regolato anno 2021 e determinazione tariffe TARI.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che la legge 27.12.2013 n. 147 all'art. 1, comma 639 e seguenti, ha istituito e disciplinato l'imposta unica comunale – I.U.C. che si compone di:

I.M.U.: Imposta comunale sugli immobili

T.A.S.I.: Tributo per i servizi indivisibili

T.A.R.I.: Tassa sui rifiuti

Dato atto tuttavia che l'art. 1 della legge 27 dicembre 2019 n. 160 – legge di bilancio 2020, pubblicata sulla G.U. della Repubblica Italiana n. 304 del 30 dicembre 2019, ha introdotto notevoli modificazioni alla normativa in materia di tributi comunali;

Visto in particolare il comma 738 dell'art. 1 della citata legge n. 160/2019, il quale ha stabilito che, a decorrere dall'anno 2020 è abolita l'imposta unica comunale IUC ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); conseguentemente l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783; risulta pertanto soppressa la tassa sui servizi indivisibili – TASI;

Dato atto pertanto che, ai fini della TARI, rimane vigente l'impianto normativo previsto dalla legge n. 147/2013;

Rilevato che la T.A.R.I. - Tassa sui rifiuti, è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti ed è dovuta dall'utilizzatore del servizio;

Visto il comma 682 dell'art. 1 della citata legge n. 147/2013, il quale stabilisce che il comune determina, per quanto riguarda la TARI:

- 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
- 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
- 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
- 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l'applicazione dell'ISEE;
- 5) l'individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell'obiettiva difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all'intera superficie su cui l'attività viene svolta;

Visto l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, che “al fine di migliorare il sistema di regolazione del ciclo dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per garantire accessibilità, fruibilità e diffusione omogenee sull'intero territorio nazionale nonché adeguati livelli di qualità in condizioni di efficienza ed economicità della gestione, armonizzando gli obiettivi economico-finanziari con quelli generali di carattere sociale, ambientale e di impiego appropriato delle risorse, nonché di garantire l'adeguamento infrastrutturale agli obiettivi imposti dalla normativa europea” ha assegnato all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati, precisando che tali funzioni sono attribuite “con i medesimi poteri e nel quadro dei principi, delle finalità e delle attribuzioni, anche di natura sanzionatoria, stabiliti dalla legge 481/95”;

Considerato che l'articolo 1, comma 1, della legge 481/1995, prevede che ARERA, nello svolgimento delle proprie funzioni, debba perseguire “la finalità di garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nel settore dei servizi di pubblica utilità, [...] nonché adeguati livelli di qualità nei servizi medesimi in condizioni di economicità e di redditività, assicurandone la fruibilità e la diffusione in modo omogeneo sull'intero territorio nazionale, definendo un sistema tariffario certo, trasparente e basato su criteri predefiniti, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori [...]”;

Rilevato che l'articolo 1, comma 527, della legge 205/2017, attribuisce espressamente ad ARERA, tra le altre, le funzioni di:

- “predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio chi inquina paga” (lett. f);
- “approvazione delle tariffe definite, ai sensi della legislazione vigente, dall'ente di governo dell'ambito territoriale ottimale per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento” (lett. h);
- “verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi”;

Vista la deliberazione in data 31 ottobre 2019 n. 443/2919/R/RIF dell'ARERA – Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, con la quale ha deliberato la rideterminazione delle entrate tariffarie per la erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti ed ha definito le componenti di costo sulla base di un nuovo metodo tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti – MTR;

Dato atto che, ai fini della determinazione delle tariffe per l'anno 2020 il gestore e l'ente territorialmente competente non sono stati nella condizione di elaborare un piano economico finanziario – PEF, coerente con le disposizione dell' ARERA ed in linea con il MTR;

Considerato che, stante le diffuse problematiche emerse al fine di adeguarsi nell'anno 2020 alle nuove metodologie di calcolo introdotte dall' ARERA, è intervenuto l' art. 107 comma 5 del D.L. n. 18/2020 convertito in legge n. 27/2020 il quale ha previsto testualmente quanto segue:

“ I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683 della legge 27 dicembre 2013 n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;

Dato atto pertanto che questo Comune, con deliberazione del Consiglio comunale n. 3 in data 26 maggio 2020, ha stabilito di approvare, ai sensi dell'art. 107, comma 5, del D.L. n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, per l'anno 2020, le stesse tariffe della TARI adottate per l'anno 2019 e di provvedere entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020, dando atto che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 potrà essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021;

Vista la successiva deliberazione del Consiglio comunale n.29 in data 29.12.2020, con la quale è stato approvato il PEF - Piano Economico finanziario del servizio rifiuti per l'anno 2020, dal quale è emerso un costo complessivo del servizio per l'anno 2020 pari ad euro 200.315,77, con un incremento pertanto di euro 2.205,80 rispetto al piano finanziario calcolato con i coefficienti dell'anno 2019 (€198.109,97), rilevando in proposito che l'importo di euro 200.315,77 è stato calcolato al lordo delle detrazioni di cui al punto 1.4 della Determinazione 2/DRIF/2020 di Arera :

Muir € 398,04 e stanziamento a copertura RCU € 2.205,82, derivandone un totale PEF per l'anno 2020 di entrate tariffarie pari ad € 197.711,91;

Dato atto che, per l' anno 2021, il quadro normativo ha introdotto diverse modifiche rispetto all'anno 2020 come in precedenza riproposto e particolarmente:

a) l'art. 30, comma 5, del D.L.21 marzo 2021 n. 41, convertito in legge 21 maggio 2021 n. 69, ha stabilito quanto segue:

Limitatamente all'anno 2021, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27.12.2006 n.296 e all'articolo 53, comma 16, della legge 23.12.2000 n.388, i comuni approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva, sulla base del piano economico finanziario del servizio di gestione dei rifiuti, entro il 30 giugno 2021. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati. In caso di approvazione dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche al bilancio di previsione in occasione della prima variazione utile. La scelta delle utenze non domestiche di cui all'articolo 238, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n.152, deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Solo per l'anno 2021 la scelta deve essere comunicata entro il 31 maggio con effetto dal 1° gennaio 2022.

b) l'articolo 238, comma 10, del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, richiamato dal testo di legge sopra riportato e nel testo introdotto dall'art. 3, comma 12, del D.Lgs. 3 settembre 2020 n. 116, stabilisce che le utenze non domestiche che producono rifiuti urbani di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) punto 2, che li conferiscono al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di averli avviati al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria rapportata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a cinque anni, salva la possibilità per il gestore del servizio pubblico, dietro richiesta dell'utenza non domestica, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.

c) la norma, come in precedenza trascritta, non produce pertanto effetti per l'anno 2021 mentre dovrà essere oggetto di analisi approfondita in funzione del PEF e delle tariffe per l'anno 2022 in base alle comunicazioni pervenute entro il 31 maggio 2021 dalle utenze non domestiche che hanno optato per il servizio di smaltimento rifiuti tramite operatori privati.

d) l'art. 6 del decreto legge 25 maggio 2021 n. 73, in attesa di conversione, prevede inoltre il riconoscimento da parte dello Stato di un contributo a favore dei comuni per garantire la copertura di minori entrate a seguito del riconoscimento di riduzioni tariffarie a favore delle categorie interessate dalle chiusure obbligatorie conseguenti alla emergenza epidemiologica Covid 19, stabilendo nel contempo che i comuni possono concedere riduzioni della Tari in misura superiore alle risorse assegnate, a valere su risorse proprie o sulle risorse assegnate nell'anno 2020 e non utilizzate, di cui alla tabella 1 allegata al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'Interno, n. 59033 del 1° aprile 2021, escludendo in ogni caso la ripartizione degli oneri a carico della rimanente platea degli utenti del servizio rifiuti, restando fermo, in ogni caso, che l'ammontare massimo delle agevolazioni riconoscibile dallo Stato è quello determinato dal decreto ministeriale con il quale saranno assegnati i contributi;

e) il contributo statale riconosciuto a questo Comune risulta attualmente quantificato in euro 8.212,00;

Vista infine la nota di chiarimento in materia di TARI connessa alla applicazione del D.Lgs n. 116/2020 del Ministero della Transizione ecologica del 12 aprile 2021 n. 37259;

Ritenuto, sulla scorta del quadro normativo sopra delineato:

- a di procedere alla approvazione del PEF Piano Economico Finanziario relativo alla TARI per l' anno 2021 nelle risultanze che emergono dall'allegato al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale;
- b stabilire le seguenti agevolazioni da riconoscere ai contribuenti ai fini del pagamento della TARI per l'anno 2021 interessate dalle chiusure obbligatorie conseguenti alla emergenza epidemiologica Covid 19, stabilendo di non applicare la tariffa della Tari 2021 per 100 giorni alle categorie delle utenze non domestiche, in considerazione delle chiusure forzate a causa della pandemia da Covid-19, con esclusione delle attività non coinvolte nelle chiusure di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. del 22.03.2020.

Visto il Piano Economico Finanziario regolato – P.E.F. predisposto dal Consorzio di Bacino Basso Novarese, in qualità di gestore ed ente territorialmente competente, dal quale emerge un costo complessivo del servizio per l'anno 2021 pari ad euro 201.762,63, con un incremento pertanto di euro 1.446,86 rispetto al piano finanziario relativo all'anno 2020;

Visto l'art. 8 della deliberazione ARERA 443/2019, il quale fissa il termine per la trasmissione all'Autorità del Piano Economico Finanziario e dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti entro 30 giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni dell'Ente territorialmente competente o dal termine stabilito dalla normativa statale di riferimento;

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli 11 , contrari 0 , astenuti 0 , espressi per alzata di mano.

DELIBERA

DI APPROVARE il PEF - Piano Economico Finanziario regolato del servizio rifiuti per l'anno 2021 – nelle risultanze allegate al presente atto sotto il punto A) per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il PEF, anche ai fini della sua validazione ai sensi dell'art. 6 comma 3 della delibera Arera n. 443/2019, è corredato dalla seguente documentazione:

- Relazione di accompagnamento predisposta secondo lo schema fornito nell'Appendice 2 del MTR
- Dichiarazione di veridicità predisposta secondo lo schema tipo di cui all'Appendice 3 del MTR

DI STABILIRE per l'anno 2021 le seguenti tariffe della TARI, che si ripropongono in allegato al presente atto sotto il punto B) per farne parte integrante e sostanziale;

DI STABILIRE, altresì, che il pagamento della TARI per l'anno 2021 avvenga con le seguenti scadenze;

| 1^ rata | 2^ rata | 3^ rata |
|------------------|-----------------|------------------|
| 30 novembre 2021 | 15 gennaio 2022 | 15 febbraio 2022 |

Il pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro la scadenza della seconda rata (15 gennaio 2022).

DI STABILIRE, in conseguenza della emergenza epidemiologica Covid-19, le seguenti agevolazioni da riconoscere ai contribuenti ai fini del pagamento della TARI per l'anno 2021: di non applicare la tariffa della Tari 2021 per 100 giorni alle categorie delle utenze non domestiche, in

considerazione delle chiusure forzate a causa della pandemia da Covid-19, con esclusione delle attività non coinvolte nelle chiusure di cui all'allegato 1 del D.P.C.M. del 22.03.2020.

DI TRASMETTERE la presente deliberazione all'ente territorialmente competente, Consorzio di Bacino Basso Novarese, ai fini del suo inoltro ad ARERA.

DI PROVVEDERE alla pubblicazione della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. 6.12.2011 n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011 n. 214, nel testo così sostituito dall'art. 15-bis del D.L. 30.04.2019 n. 34, convertito in legge 28.06.2019 n. 58, nel rispetto in ogni caso dei termini perentori di invio e di pubblicazione della delibera stessa, previsti rispettivamente nelle date del 14 ottobre e del 28 ottobre dell'anno corrente.

ALLEGATO B

| categoria utenze non domestiche | | Tariffa €/mq |
|---------------------------------|--|--------------|
| 1 | Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto | 0,474012 |
| 2 | Campeggi, distributori carburanti, tribune, impianti sportivi | 2,190888 |
| 3 | Stabilimenti balneari | = |
| 4 | Esposizioni, autosaloni | = |
| 5 | Alberghi con ristorante | 2,629065 |
| 6 | Alberghi senza ristorante | 2,629065 |
| 7 | Case di cura e riposo | 2,449440 |
| 8 | Uffici, agenzie, studi professionali | 2,190888 |
| 9 | Banche ed istituti di credito | 2,095632 |
| 10 | Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli | 1,956150 |
| 11 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 2,190888 |
| 12 | Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere) | 2,190888 |
| 13 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 0,690690 |
| 14 | Attività industriali con capannoni di produzione, depositi, magazzini | 1,956150 |
| 15 | Attività artigianali di produzione beni e servizi specifici diversi da tipologia botteghe | 0,810810 |
| 16 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie | 2,667168 |
| 17 | Bar, caffè, pasticceria | 2,667168 |
| 18 | Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 2,381400 |
| 19 | Plurilicenze alimentari e/o miste | 2,095632 |
| 20 | Ortofrutta, pescherie, fiori e piante | 2,095632 |
| 21 | Discoteche, <i>night club</i> | = |
| 22 | Magazzini senza vendita diretta | 0,690690 |

| Utenze domestiche | | Tariffa €/mq |
|-------------------|----------------------|---------------------------|
| 1 | Unico occupante | 0,68292 + €. 15,00 fisso |
| 2 | Due occupanti | 0,97524 + €. 30,00 fisso |
| 3 | Tre occupanti | 0,97524 + €. 45,00 fisso |
| 4 | Quattro occupanti | 0,97524 + €. 60,00 fisso |
| 5 | Cinque occupanti | 0,97524 + €. 75,00 fisso |
| 6 | Sei occupanti | 0,97524 + €. 90,00 fisso |
| 7 | Sette occupanti | 0,97524 + €. 105,00 fisso |
| 8 | Otto occupanti | 0,97524 + €. 120,00 fisso |
| 9 | Nove occupanti | 0,97524 + €. 135,00 fisso |
| 10 | Oltre nove occupanti | 0,97524 + €. 210,00 fisso |

La riduzione prevista dall'art. 21 del regolamento comunale IUC può essere riconosciuta entro il limite del 40%

COMUNE DI GRANOZZO CON MONTICELLO

PARERE SULLA REGOLARITA' TECNICA

VISTA l'allegata deliberazione n. 14 del 24.06.2021 si esprime, ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000, il seguente parere in merito alla stessa in relazione alle regole tecniche.

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Barbara Cavigiolo -



PARERE SULLA REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1, D.Lgs 267/2000, si esprime in ordine alla regolarità contabile dell'allegata proposta, parere:

favorevole

sfavorevole

con i seguenti rilievi

Il Responsabile del Servizio
- F.to Ivana Barbaglia -



Letto approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Paglino Dr. Paolo

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Passaro Dott. Armando

=====

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(Art. 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267)

Reg. Pubbl. n. _____

Certifico io sottoscritto Messo Notificatore che copia del presente verbale viene pubblicato il giorno 21/07/2021 all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

Il, 21/07/2021

IL MESSO
F.to Maria Pedalino

